

Civile Ord. Sez. 6 Num. 5774 Anno 2019

Presidente: DORONZO ADRIANA

Relatore: ESPOSITO LUCIA

Data pubblicazione: 27/02/2019

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 21432-2017 proposto da:

MANCASTROPPA GIANCARLO, MANCASTROPPA ELENA, nella qualità di coniuge e figlia di Panzetti Lucia, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VALDINIEVOLE, 8, presso lo studio dell'avvocato BEATRICE CECI, che li rappresenta e difende;

- ricorrenti -

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso L'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA, NICOLA VALENTE;

- controricorrente -

avverso l'ordinanza n. R.G. 41398/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 24/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/11/2018 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA ESPOSITO.

RILEVATO

che il Tribunale di Roma, decidendo in sede di opposizione ad ATP proposta da Panzetti Lucia, alla quale nel corso del giudizio erano subentrati gli eredi della predetta, dichiarava inammissibile la domanda giudiziale proposta per l'indennità di accompagnamento, rilevando che la relativa domanda amministrativa era volta esclusivamente all'accertamento della condizione di invalido civile ai sensi della l. n. 118/71 ai fini del riconoscimento dell'handicap grave (profilo in relazione al quale era intervenuta rinuncia) ed evidenziando che la proposizione di idonea domanda amministrativa nelle controversie assistenziali e previdenziali richiedenti il previo esperimento del procedimento amministrativo costituiva presupposto dell'azione giudiziaria anche in materia di accertamento tecnico preventivo, pena l'improponibilità della domanda medesima;

che avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione gli eredi sulla base di unico motivo;

che l'Inps resiste con controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;

CONSIDERATO

Che con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione o falsa applicazione del DPR n.698/94 e dell'art. 20 c.3 del D.L. n. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009 in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. Osservano che quando si verta in materia di indennità di

accompagnamento deve reputarsi comunque proposta la domanda amministrativa e quindi soddisfatta la condizione di proponibilità indipendentemente dalla mancata indicazione nel certificato medico della sussistenza delle condizioni di incapacità di deambulare ovvero di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, poiché il certificato medico non sostituisce la presentazione della domanda amministrativa inoltrata all'Inps;

va preliminarmente rilevato che costituisce principio condiviso e consolidato di questa Corte (v. da ultimo Cass. 07/07/2015 n. 14020) quello secondo il quale in tema di benefici previdenziali e assistenziali, la preventiva presentazione della domanda amministrativa prevista dalla L. n. 533 del 1973, art. 7, costituisce un presupposto dell'azione, mancando il quale la domanda giudiziaria è improponibile, senza che - in contrario - possano trarsi argomenti né dalla L. n. 533 del 1973, art. 8, che si limita a negare rilevanza ai vizi, alle preclusioni e alle decadenze verificatisi nel corso della procedura amministrativa, né dall'art. 443 c.p.c. che, con disposizione non suscettibile d'interpretazione estensiva, prevede la mera improcedibilità - anziché l'improponibilità - della domanda soltanto per il caso del mancato esaurimento del provvedimento amministrativo, che sia stato però iniziato (cfr. al riguardo Cass. ord., n. 6590 del 2014, Cass. n. 504 del 2010, Cass. n. 5149 del 2004, Cass. n. 11765 del 2004);

che è stato escluso, altresì, che la domanda per ottenere l'indennità di accompagnamento possa ritenersi compresa in quella diretta al conseguimento di un beneficio diverso come la pensione di inabilità o l'assegno mensile di invalidità civile (Cass. n. 6941 del 04/04/2005, Sez. n. 21209 del 14/10/2010, Cass. ord., n. 1271 del 20/01/2011) e si è ritenuto che la domanda amministrativa avente ad oggetto la pensione di inabilità non può ritenersi compresa in quella avente ad oggetto l'indennità di accompagnamento (sul che, specificamente, Cass. n. 21209 del 14/10/2010);

che si è osservato, inoltre (Cass. n. 19767 del 09/08/2017), quanto alle modalità previste per la presentazione della domanda, che <Il d.p.r. 21 settembre 1994, n. 698, emanato in attuazione della L. n. 537 del 1993, confermò l'attribuzione alle commissioni mediche U.S.L., competenti per territorio, di cui alla L. 15 ottobre 1990, n. 295, del compito di ricevere le istanze volte ad ottenere l'accertamento sanitario dell'invalidità civile, della cecità civile e del sordomutismo, nonché quelle intese a valutare l'handicap derivante dall'invalidità, ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 4, secondo i modelli A e B (art. 1). La norma prescriveva altresì che alla domanda dovesse essere allegata la certificazione medica, attestante la natura delle infermità invalidanti e che, con la medesima istanza, l'interessato fosse tenuto a chiedere alla competente prefettura la concessione delle provvidenze economiche spettanti in relazione allo stato di invalidità e alla minorazione riconosciuta (art. 1, comma 1, ultima parte). Nel modello ministeriale doveva comunque essere indicata la tipologia civile di cui si chiedeva l'accertamento (invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap); la prescritta certificazione medica completava poi tali dichiarazioni, ed indirizzava ulteriormente l'ambito dell'indagine demandato alla Commissione medica. Il sistema è stato modificato per effetto del d.l. 01/07/2009, n. 78, conv. con modif. dalla legge n. 102 del 2009, che all'art. 20 comma 3 ha previsto che «a decorrere dal 10 gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all'INPS, secondo modalità stabilite dall'ente medesimo. L'Istituto trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle Aziende Sanitarie Locali». E' stata quindi confermata la necessità di specificare le infermità invalidanti, e la circolare Circ. 28/12/2009, n. 131 all'art. 3.1. ha puntualizzato che nel certificato da inoltrarsi all'Inps in via telematica, che dev'essere abbinato alla domanda presentata dal richiedente, il medico deve indicarne la

finalità, ovvero le prestazioni che l'assistito intende conseguire. La semplificazione delle procedure di accertamento sanitario delle Commissioni mediche prevista dall'art. 6 comma 1 d.l. n. 4 del 2006, richiamato dalla parte ricorrente principale nel controricorso, resta quindi su un piano diverso rispetto alla necessaria specificità della domanda amministrativa>;

tutto ciò premesso, viene in evidenza, ai fini della definizione del giudizio, la questione relativa alla incidenza delle indicazioni contenute nel certificato medico allegato alla domanda amministrativa sul contenuto e la portata della domanda stessa. Trattandosi di questione richiedente approfondimento nomofilattico, si ritiene necessaria la rimessione della causa alla quarta sezione civile per la trattazione in pubblica udienza;

PQM

La Corte rimette la causa alla quarta sezione civile.

Così deciso in Roma il 21/11/2018